

CITTÀ DI CANICATTI
EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
DIREZIONE V^a - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROT.N° _____ /P.M. DEL _____

Ordinanza n° 40 A.S.O./T.S.O. del 09 dicembre 2021

OGGETTO:	Prolungamento dell'Ordinanza di ricovero per Trattamento Sanitario Obbligatorio, nei confronti di: <u>L. G.</u>
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza n° 34 del 20-11-2021, veniva disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, nei confronti del sig./ra L. G.

Vista la proposta motivata del dott. C. CIRAFISI, sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'Ospedale presso il quale l'ammalato si trova ricoverato, di ulteriore prolungamento del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, con decorrenza dal 09-12-2021 per giorni SETTE, del sig./ra L. G. affetto da: "vedasi **Certificato Medico allegato**";

Visto che dalla stessa proposta risulta che:

- a) si è in presenza di persona soggetta da alterazioni psichiche tali da richiedere il prolungamento degli interventi terapeutici a cui è stato sottoposto;
- b) gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo;
- c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

Visti gli artt. 1, 2 e 3 della legge n° 180/1978;

Visti gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n° 5300 del 24 agosto 1993 e n° 3 del 20 luglio 2001;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000,

ORDINA

il prolungamento, con decorrenza dal 09-12 per giorni SETTE, del Trattamento Sanitario Obbligatorio dell'infermo di mente sig./ra L. G. nato a G. S. il 2-0-1 residente a G. in Via S. S. n° _____ presso l'S.P.D.C. di SCIACCA.

DISPONE

- che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 35, primo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla proposta medica richiamata in premessa, deve essere immediatamente notificata, a cura del personale della Polizia Municipale, al Giudice tutelare presso il Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Canicatti.


Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

- responsabile del procedimento è il sig. IMP. JALICATA GIUSEPPE;
- ai sensi dell'art. 33 della legge n° 833/1978, chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 35 della legge n° 833/1978, è proponibile, nel termine di 30 giorni dalla convalida del Giudice tutelare, da parte dell'interessato o di chiunque ne abbia interesse, ricorso al Tribunale di Agrigento;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Canicatti, li 09-12-2021



Il SINDACO
RAO. VINCENZO CORBO



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento


Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA -SCIACCA

TEL: 0925/962512 0925 962513 Fax 0925 86230

Referente dott. C. Cirafisi



Al Sig. Sindaco di CANICATTI

pec: protocollo.pec@pec.comune.canicatti.ag.it

gabinetto.sindaco@comune.canicatti.ag.it

Oggetto: Proseguimento del Trattamento Sanitario Obbligatorio per infermi ricoverati successivamente al 16/5/78 (art. 3, comma 4, legge 180 del 13/5/78).

Si comunica che per l'Infermo Sig. L. G. , nato a C. il 20/11/19... e residente a C. in Via S. S. n. , qui ricoverato con provvedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio ordinanza 34 del 20-11-2021 e n. 36 del 27-11-21 e n. 37 del 02-12-2021 perché affetto da "AGITAZIONE PSICOMOTORIA IN PAZ. PSICOTICO", persiste ancora lo stato di scompenso psicopatologico, caratterizzato da non consapevolezza di malattia mentale, deficit di critica, disforia con agitazione psicomotoria, insufficiente adesione alle terapie e non sussistenza di possibilità di adottare interventi terapeutici extraospedalieri.

Si rende pertanto necessario il proseguimento del ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio con degenza presso questo Ospedale con presumibile durata di giorni 7 (sette). Occorre, pertanto, che la S.V. disponga il provvedimento relativo previsto dall'art. 3, comma 4, della legge N° 180/78.

Sciacca, li 08/12/21

Il Referente
Dott. C. Cirafisi